

Delibera n. 44/2024

“Procedimento di revisione della metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi, gravati da OSP, di cabotaggio marittimo, di cui alla Misura 10 dell’Allegato A alla delibera n. 22/2019, e nei servizi di trasporto pubblico su strada e per ferrovia, di cui alla Misura 17 dell’Allegato A alla delibera n. 154/2019.

Indizione di consultazione pubblica.”

OSSERVAZIONI E PROPOSTE

Punto dell'articolo / quesito di riferimento	Citazione del testo oggetto di osservazione / proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione / delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
<p>Misura 17.1 -17.6- Determinazione del marginе di utile ragionevole</p> <p><i>Quesito 1: Si richiede di esprimere una valutazione sulla modalità alternativa di determinazione dell'utile ragionevole, definita in maniera analoga per il settore del trasporto marittimo e per il settore del trasporto terrestre, al punto 6 delle rispettive Misure</i></p>	<p>Misura 17.1</p> <p>1. Ai fini della predisposizione del PEF simulato di cui alle Misure 14 e 15, l'EA prevede il riconoscimento all'IA per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, come misura del margine di dell'utile ragionevole, l'importo ottenuto dall'applicazione del tasso di remunerazione definito dall'Autorità annualmente e pubblicato sul proprio sito web istituzionale, al capitale investito netto (CIN). Tale valore è preso a riferimento dall'EA come soglia massima stante la possibilità per l'EA, in caso di affidamento diretto/in house, di fissare di concerto con l'IA tassi di rendimenti del CIN diversi dal</p>	<p>Misura 17.1</p> <p>1. Ai fini della predisposizione del PEF simulato di cui alle Misure 14 e 15, l'EA prevede il riconoscimento all'IA per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, come misura del margine di dell'utile ragionevole, l'importo ottenuto dall'applicazione del tasso di remunerazione definito dall'Autorità annualmente e pubblicato sul proprio sito web istituzionale, al capitale investito netto (CIN). Tale valore è preso a riferimento dall'EA, per le imprese che non hanno le caratteristiche della Misura 17.7. Per le imprese che hanno le caratteristiche della Misura 17.7, tale valore è preso a riferimento dall'EA come</p>	<p>Si propone di effettuare la modifica, come delineata nell'integrazione della colonna a latere, in quanto la disposizione che prevede l'applicazione di tassi di remunerazione inferiori al WACC regolatorio penalizzerebbe le IA che non rientrano nelle caratteristiche delineate nella Misura 17.7 (un impiego di capitale limitato o nullo). Difatti, il conseguimento dell'utile ragionevole attraverso l'applicazione del WACC*CIN deve poter garantire la copertura del rischio impresa, in considerazione che l'utile ragionevole è altresì impiegato per la corresponsione delle imposte di esercizio ed eventuali oneri finanziari sostenuti dall'IA (ovvero le imprese che necessitano di attingere al mercato del credito per garantire gli investimenti in autofinanziamento). Per quanto riguarda le procedure di gara si condivide l'impostazione proposta dall'Autorità secondo cui gli EA possono prevedere per i partecipanti alla gara offerte al ribasso del tasso di remunerazione del CIN, indipendentemente dal livello di capitalizzazione delle imprese. Non essendo ancora noti gli esiti della consultazione avviata con la Delibera ART 189/2023 e non avendo pertanto gli operatori del settore un quadro regolatorio completo delle misure che andrebbero ad incidere sui CDS vigenti nonché quelli di prossima sottoscrizione, risulta di difficile analisi e contestualizzazione la valutazione circa gli effetti complessivi proposti con la presente Delibera.</p>



Punto dell'articolo / quesito di riferimento	Citazione del testo oggetto di osservazione / proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione / delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
	<p>WACC e inferiori a esso, e, in caso di procedure concorsuali, di prevedere la possibilità di offerte al ribasso del tasso di remunerazione del CIN da parte dei partecipanti alla gara.</p> <p>[...]</p> <p>Misura 17.6</p> <p>6. La modalità alternativa di determinazione dell'utile ragionevole dovrà essere tale da garantire all'IA un EBIT margin⁸ di periodo pari ad una percentuale del 50% del tasso di rendimento di riferimento del mercato, secondo il punto 8.</p>	<p>soglia massima stante la possibilità per l'EA, in caso di affidamento diretto/in house, di fissare di concerto con l'IA tassi di rendimenti del CIN diversi dal WACC e inferiori a esso. In caso di procedure concorsuali di gara, indipendentemente dalla circostanza che i potenziali partecipanti siano caratterizzati da un impiego di capitale limitato o nullo, l'EA può prevedere la possibilità di offerte al ribasso del tasso di remunerazione del CIN da parte dei partecipanti alla gara.</p> <p>[...]</p> <p>Misura 17.6</p> <p>6. La modalità alternativa di determinazione dell'utile ragionevole dovrà essere tale</p>	<p>In riferimento alla Misura 17. 6 si chiede a codesta Autorità una modifica rispetto alla quota % di Ebit margin da riconoscere alle IA, difatti sarebbe più corretto riconoscere il 100% dell'Ebit mg medio nazionale, in quanto una soglia inferiore genererebbe un effetto per cui si rischierebbe, nel settore</p>



Punto dell'articolo / quesito di riferimento	Citazione del testo oggetto di osservazione / proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione / delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
		da garantire all'IA un EBIT margin ⁸ di periodo pari ad una percentuale del 100 50% del tasso di rendimento di riferimento del mercato, secondo il punto 8.	TPL gravato da OSP, una progressiva riduzione dei margini che tenderebbero allo zero.
Misura 17.7 Determinazione del margine di utile ragionevole <i>Quesito 2: Si richiede di esprimere una valutazione sull'ipotesi formulata per l'identificazione di un impiego di capitale limitato o nullo, definita in maniera analoga per il settore del</i>	Misura 17.7 Si assume un impiego di capitale limitato o nullo nell'ipotesi in cui la remunerazione di cui al punto 1 rapportata ai ricavi ⁹ , espressa in termini percentuali, risulti essere inferiore al 50% del tasso di riferimento di cui al punto 8. ⁹ Voci di bilancio A1 e A5 inclusi i corrispettivi	Misura 17.7 Si assume un impiego di capitale limitato o nullo nell'ipotesi in cui la remunerazione di cui al punto 1 rapportata ai ricavi ⁹ , espressa in termini percentuali, risulti essere inferiore al 50% del tasso di riferimento di cui al punto 8. ⁹ Voci di bilancio A1 e A5 inclusi i corrispettivi	Non ci sono osservazioni



Punto dell'articolo / quesito di riferimento	Citazione del testo oggetto di osservazione / proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione / delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
<i>trasporto marittimo e per il settore del trasporto terrestre, al punto 7 delle rispettive Misure.</i>			
Misura 17 - Determinazione del margine di utile ragionevole <i>Quesito 3. Si richiede di esprimere una valutazione sulle modalità di determinazione del tasso di riferimento del mercato, definita in maniera analoga per il settore del trasporto marittimo e per il settore del trasporto terrestre, al punto 8 delle rispettive Misure.</i>	8. Il tasso di riferimento del mercato di cui al punto 6 è determinato dalla media del rapporto tra il risultato operativo netto e i ricavi, riferito a un campione significativo di IA nell'ultimo triennio disponibile. Il suddetto tasso di rendimento sarà pubblicato contestualmente al tasso di cui al punto 1. 10 Voci di bilancio A1 e A5 inclusi i corrispettivi.	8. Il tasso di riferimento del mercato di cui al punto 6 è determinato dalla media del rapporto tra il risultato operativo netto e i ricavi, riferito a un campione significativo di IA nell'ultimo biennio disponibile in prima applicazione delle misure regolatorie. A partire dall'annualità 2026 nell'ultimo triennio disponibile <u>nell'ultimo triennio disponibile</u> . Il suddetto tasso di rendimento sarà pubblicato contestualmente al tasso di cui al punto 1. *sui ricavi di cui al punto 10	Si segnala a Codesta Autorità l'integrazione proposta rispetto al periodo di riferimento del panel delle società da prendere in considerazione per la determinazione del tasso di rendimento. Difatti l'ultimo triennio 2021-2023 è stato condizionato dalla emergenza sanitaria dovuta dalla Pandemia Covid 19 (1° gennaio 2021-31 marzo 2022). Come noto, l'evento esogeno ed imprevedibile del Covid ha avuto impatti ingenti nei confronti delle aziende esercenti il TPL soprattutto in termini di ricavi da traffico (si consideri le disposizioni legislative di limitazioni e divieti di spostamento). A tal fine, per il periodo di prima applicazione, sarebbe più opportuno considerare il biennio 2022-2023 o in alternativa che non sia presa in considerazione l'annualità 2021 per le regioni sopra descritte. Mentre a decorrere dall'annualità 2026 si propone di far riferimento alla disponibilità dell'ultimo triennio, poiché, non è inficiato dal periodo Covid. In ogni caso, rispetto alla modalità di calcolo del Tasso di Riferimento del mercato, si propone di valutare delle esclusioni di determinate categorie di imprese dal panel degli operatori, in particolare: <ul style="list-style-type: none">• le società di trasporto che abbiano un Ebit Margin negativo;



Punto dell'articolo / quesito di riferimento	Citazione del testo oggetto di osservazione / proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione / delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
		10 Voci di bilancio A1 e A5 inclusi i corrispettivi.	<ul style="list-style-type: none">le imprese di trasporto a bassa capitalizzazione ovvero quelle per cui si andrà ad applicare la metodologia alternativa proposta dall'Autorità;le imprese di trasporto che abbiano in corso una procedura concorsuale (a titolo esemplificativo dichiarazione di fallimento; dichiarazione di liquidazione) casistiche assimilabili a quelle imprese con Ebit <i>Margin</i> negativo e non rientrano in un campione di IA rappresentativo di una situazione di equilibrio economico-finanziario-regolatorio ;
Misura 17.5 Determinazione del margine di utile ragionevole <i>Quesito 4. Si richiede di esprimere valutazioni sulle modalità di riconoscimento dell'utile ragionevole nelle diverse procedure di affidamento (gara, affidamento diretto e affidamento in house), definite in maniera</i>	Misura 17.5 5. In sede di predisposizione del PEFS per le procedure di gara, qualora l'EA verifichi che i potenziali partecipanti alla procedura di gara sono caratterizzati da un impiego di capitale limitato o nullo, secondo quanto specificato al punto 7, lo stesso può prevedere oltre al WACC anche una modalità alternativa per la determinazione dell'utile	Misura 17.5 5. In sede di predisposizione del PEFS per le procedure di gara, qualora l'EA verifichi che i potenziali partecipanti alla procedura di gara sono caratterizzati da un impiego di capitale limitato o nullo, secondo quanto specificato al punto 7, lo stesso può prevedere oltre al WACC anche una modalità alternativa per la determinazione dell'utile	Si propone una integrazione alla misura oggetto di consultazione poiché, a parere della scrivente, si ritiene necessario specificare quale tasso di rendimento del mercato sia da applicare al termine di ciascun periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale con conseguente aggiornamento del PEF, in analogia a quanto previsto per il WACC esplicitato nella Misura 17.4. Rispetto al quesito proposto, si segnala che applicare una disciplina uniforme per l'affidamento diretto e per la procedura di gara, potrebbe penalizzare proprio la procedura competitiva. Difatti, la compensazione relativa ad un contratto di servizio aggiudicato con procedura ad evidenza pubblica è determinata per effetto del confronto competitivo e del dispiego delle forze di mercato e, dunque, non potrebbe essere assoggettata alle stesse limitazioni derivanti dalla definizione della compensazione



Punto dell'articolo / quesito di riferimento	Citazione del testo oggetto di osservazione / proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione / delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
<p><i>analoga per il settore del trasporto marittimo e per il settore del trasporto terrestre in relazione alle diverse discipline applicabili in materia, al punto 5 delle rispettive Misure</i></p>	<p>ragionevole da riconoscere, dandone conto nella Relazione di Affidamento⁵ e, nel caso dei servizi ferroviari, anche nella Relazione che accompagna il medesimo PEFS⁶. In esito all'aggiudicazione della gara, prima di sottoscrivere il CdS, l'EA predisponde, sulla base degli elementi forniti dall'IA, una Relazione illustrativa sulle modalità di riconoscimento dell'utile ragionevole qualora determinato secondo i criteri di cui al punto 6 da inviare all'ART che si esprime entro 45 giorni dal ricevimento della predetta Relazione. In sede di predisposizione del PEFS per le procedure di affidamento diretto e in house, qualora l'IA presenti un impiego di capitale nullo o</p>	<p>ragionevole da riconoscere, dandone conto nella Relazione di Affidamento⁵ e, nel caso dei servizi ferroviari, anche nella Relazione che accompagna il medesimo PEFS⁶. In esito all'aggiudicazione della gara, prima di sottoscrivere il CdS, l'EA predisponde, sulla base degli elementi forniti dall'IA, una Relazione illustrativa sulle modalità di riconoscimento dell'utile ragionevole qualora determinato secondo i criteri di cui al punto 6 da inviare all'ART che si esprime entro 45 giorni dal ricevimento della predetta Relazione. In sede di predisposizione del PEFS per le prossime procedure di affidamento diretto e in house, qualora l'IA presenti un impiego di capitale nullo o limitato, secondo</p>	<p>nell'ambito di un affidamento diretto, anche in considerazione della circostanza che attraverso il PEFS l'autorità competente ha definito in anticipo, in modo obiettivo e trasparente, i parametri di calcolo della compensazione. Sul punto, anche gli orientamenti interpretativi della Commissione sul Regolamento EU 1370/2007 (222/2023) confermano che <i>le procedure di gara "aperte, trasparenti e non discriminatorie" garantiscono che il corrispettivo pagato dall'ente sia il "costo minore per la collettività"</i> Pertanto, si segnala all'Autorità di valutare la possibilità di diversificare le modalità di riconoscimento dell'utile ragionevole nelle diverse procedure di affidamento (gara, affidamento diretto e affidamento in house) per le considerazioni sopra esposte.</p>



Punto dell'articolo / quesito di riferimento	Citazione del testo oggetto di osservazione / proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione / delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
	<p>limitato, secondo quanto specificato al punto 7, può prevedere una modalità alternativa per la determinazione dell'utile ragionevole da riconoscere, come specificata al punto 6, dandone conto nella Relazione di Affidamento e, nel caso degli affidamenti ferroviari nel Piano di raggiungimento degli obiettivi di regolazione (PRO)⁷.</p> <p>5 di cui alla Misura 2, punto 2, dell'Allegato A alla delibera ART n. 154/2019.</p> <p>6 di cui alla Misura 2, punto 5, dell'Allegato A alla delibera ART n. 120/2018.</p> <p>7 di cui alla Misura 2, punto 3, dell'Allegato A alla delibera ART n. 120/2018.</p>	<p>quanto specificato al punto 7, può prevedere una modalità alternativa per la determinazione dell'utile ragionevole da riconoscere, come specificata al punto 6, dandone conto nella Relazione di Affidamento e, nel caso degli affidamenti ferroviari nel Piano di raggiungimento degli obiettivi di regolazione (PRO)⁷.</p> <p>Al termine di ciascun periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS, qualora sia stata effettuata da parte dell'EA, di concerto con l'IA, la modalità alternativa per la determinazione dell'utile ragionevole, si farà riferimento al tasso di rendimento di mercato di cui</p>	



Punto dell'articolo / quesito di riferimento	Citazione del testo oggetto di osservazione / proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione / delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
		<p>alla Misura 17.8 aggiornato, utilizzando il valore pubblicato dall'Autorità nell'anno in cui viene definito il PEF e, in ogni caso, non oltre un anno prima dall'anno di decorrenza del PEF.</p> <p>5 di cui alla Misura 2, punto 2, dell'Allegato A alla delibera ART n. 154/2019.</p> <p>6 di cui alla Misura 2, punto 5, dell'Allegato A alla delibera ART n. 120/2018.</p> <p>7 di cui alla Misura 2, punto 3, dell'Allegato A alla delibera ART n. 120/2018.</p>	



Punto dell'articolo / quesito di riferimento	Citazione del testo oggetto di osservazione / proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione / delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione